



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2021

ANNO IX

DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

LUISA SAPONARO

L'accelerazione telematica del processo penale:
uno sguardo d'insieme

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 9788894503074



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli - Gabriele Dell'Atti - Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione), Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099

7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNO IX
ANNALI 2021
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Luisa Saponaro

L'ACCELERAZIONE TELEMATICA DEL PROCESSO PENALE:
UNO SGUARDO D'INSIEME*

ABSTRACT

La pandemia ha portato un'accelerazione del processo penale telematico che, trovando instabili appigli legislativi, si è dovuto basare soprattutto sulla legislazione dell'emergenza. In questo contesto si inserisce la "riforma Cartabia" che, nella revisione globale del processo penale, apre la strada al processo penale telematico, mirando, da un lato, a snellire procedure burocratiche attraverso il ricorso alla digitalizzazione e prevedendo, dall'altro, l'ampliamento della possibilità di collegamenti da remoto.

The recent pandemic and emergency legislation have accelerated the development of telematic process. In this context the reform Cartabia has further contributed to favor the development of this type of process. Two objectives: streamline bureaucratization practices through digitalization and expand the possibility of remote connection.

PAROLE CHIAVE

Processo – penale – telematico

Process – criminal – telematic

SOMMARIO: 1. La legislazione dell'emergenza: una costante del processo penale. – 2. Il processo penale telematico prima del Covid 19. – 3. Le novità introdotte dalla l. n. 176/2020. – 4. Partecipazione a distanza e processo penale: un ossimoro?

1. Nel processo civile, la tendenza all'informatizzazione¹ è stata introdotta già da tempo, con il d.P.R. n. 123/2001², che rappresenta la prima stigmatizzazione normativa della digitalizzazione processuale; di seguito, una serie di provvedimenti legislativi in materia³ ha portato, progressivamente, alla nascita del processo civile telematico.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ G. Ruffini, *Il processo civile di fronte alla svolta telematica*, *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 973; Id., *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano 2019.

² "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti".

³ Il d.m. n. 44/2001 e le specifiche tecniche emanate dalla Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia in forza del decreto ministeriale suddetto, la l. n. 228/2012, il d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012, il d.l. n. 90/2014 che ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti a partire dal 30 giugno 2014.

Il processo penale, al contrario, rimasto per lo più ancorato ai sistemi “classici”, ha ricevuto un’accelerazione “telematica” a causa dell’attuale emergenza sanitaria e, per la prima volta, ha ricevuto una “consacrazione” legislativa nella “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, approvata con l. n. 134/2021 (c.d. “riforma Cartabia”), che, nell’ambito della revisione del processo penale, disciplina alcuni aspetti relativi all’ambito telematico, prevedendo, all’art. 1 comma 5, dei principi e criteri direttivi da seguire nei decreti attuativi della delega stessa.

La situazione pandemica ha reso necessaria la predisposizione e l’attuazione di disposizioni, al fine, per un verso, di evitare la totale paralisi del sistema processuale penale, per altro verso, di tutelare la salute dei “protagonisti” del processo stesso.

Dall’inizio della pandemia, quindi, si sono susseguiti diversi provvedimenti legislativi⁴: in un primo momento tali interventi erano mirati a sospendere o a rinviare le attività processuali nella speranza di una rapida risoluzione della situazione sanitaria, basti pensare alle scelte politiche operate con il d.l. n. 18/2020 (il c.d. “Decreto Cura Italia”) che, all’art. 83, ha previsto il rinvio di quasi tutte le udienze e la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli processuali anche in relazione alle misure cautelari⁵; successivamente, invece, dal momento che la pandemia non si arrestava, ci si è resi conto che la giustizia non poteva paralizzarsi e si è scelto di potenziare l’utilizzo degli strumenti telematici, consentendo varie attività giudiziarie in collegamento da remoto⁶.

⁴ L’ultimo decreto, in ordine di tempo è il d.l. n. 137/2020, modificato dal d.l. n. 149/2020, conv. in l. n. 176/2020, arrivato dopo altri provvedimenti in ambito processuale quali il d.l. n. 9/2020, il d.l. n. 11/2020, l’art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, modificato dal d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020 che ha consentito la trasmissione telematica di notizie di reato e di successivi atti e documenti da parte della polizia giudiziaria - nella fase investigativa - al pubblico ministero secondo modalità stabilite con provvedimento della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia. A cui è seguito il d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020.

⁵ L’art. 83 del d.l. n. 18/2020 prevedeva alcune eccezioni per i soggetti in stato di detenzione. In tema: M. Pelissero, *Sospensione della prescrizione ed emergenza sanitaria: flessibilità della prescrizione o della legalità penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 905.

⁶ Sulla confusione derivata v. E. Amodio, E.M. Catalano, *La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio*, in *Sist. pen.*, 5, 2020, p. 277; M. Bontempelli, *Emergenza Covid-19 e ragionevole durata del processo penale*, in www.sistemapenale.it, 13 gennaio 2021; L. Fidelio, A. Natale, *Emergenza COVID-19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi*, in *Quest. giust.*, 16 aprile 2020; G. Flora, “Covid regit actum”. *Emergenza sanitaria, norme eccezionali e deroghe (“ragionevoli”?) ai principi costituzionali*, in www.penedp.it, 12 maggio 2020; M. Gialuz, J. Della Torre, *D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza*, in www.sistemapenale.it, 9 novembre 2020; L. Giordano, *La legge di conversione del d.l. Ristori e l’impatto sul processo penale*, in Ilprocessotelematico.it, 4 gennaio 2021; Id., *Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 920; S. Lorusso, in *Processo penale e bit oltre l’emergenza*, *Proc. pen. giust.*, 5, 2020, p. 1002; O. Mazza, *Distopia del processo a distanza*, in *Arch. pen. (web)*, 1, 2020, p. 2; G. Pestelli, *D.L. 149/2020 (c.d. decreto Ristori bis): i nuovi provvedimenti in materia di giustizia*, in *Quot. giur.*, 10 novembre 2020; G. Picaro, *Il*

L'ultimo decreto legge, in ordine di tempo, attualmente in vigore, è il c.d. "Decreto Ristori", d.l. n. 137/2020, modificato dal d.l. n. 149/2020 (c.d. "Ristori-bis"), entrambi confluiti e convertiti nella l. n. 176/2020, la cui validità temporale è legata alla fine dello stato d'emergenza, datata all'epoca della redazione del decreto 30 aprile 2021, termine prorogato al 31 marzo 2022 dall'ultimo d.l. n. 221/2021.

Le disposizioni legislative relative al "Decreto Ristori" attengono ad una situazione emergenziale eccezionale, hanno una valenza limitata nel tempo e rappresentano una soluzione legislativa temporanea; pertanto, non costituendo una forma di regolamentazione del processo penale, non vanno applicate come una nuova normativa processuale. Mentre la realistica possibilità dell'ultrattività di alcune norme oltre il perdurare della situazione pandemica sembra una certezza grazie alla "riforma Cartabia"; il riferimento è a quelle disposizioni introdotte con la funzione di snellire il procedimento dal punto di vista formale al fine di ridurre i tempi processuali attraverso il ricorso a procedure telematiche, senza minare la sostanza del processo penale.

La l. n. 134/2021, oltre a disciplinare la necessaria introduzione del domicilio telematico (art. 1, comma 6, lett. a), prevede all'art. 1, comma 5, criteri e direttive da seguire nella disciplina del processo penale telematico quali: a) la conservazione e la formazione di atti e documenti processuali in formato digitale, il deposito degli atti e dei documenti, nonché le comunicazioni e le notificazioni effettuati in ogni stato e grado del processo in forma telematica; b) la definizione di regole tecniche relative ai depositi, alle comunicazioni e alle notificazioni telematiche ispirandosi al principio dell'idoneità del mezzo e alla certezza del compimento dell'atto; c) la previsione di una disciplina transitoria idonea ed adeguata a gestire la transizione dal cartaceo al digitale.

L'obiettivo della celerità e del miglioramento dell'efficienza del processo penale, proprio della l. n. 134/2021, mira ad essere raggiunto attraverso lo snellimento di alcune procedure "burocratiche" sostituite da *iter* informatizzati, in relazione al deposito degli atti, per le comunicazioni e le notificazioni, ma anche attraverso modalità di documentazione digitale come la registrazione audiovisiva dell'interrogatorio, prevista dall'art. 1, comma 8, lett. a) e/o la partecipazione a distanza per udienze o atti con il consenso delle parti *ex art.* 1, comma 8, lett. c).

2. Se l'avvento della pandemia ha comportato la conseguente legislazione dell'emergenza, è bene ricordare che, ancor prima, ci sono stati interventi normativi mirati alla digitalizzazione di alcuni aspetti del processo penale che, di fatto, hanno posto le basi per l'approdo telematico del processo penale così come previsto dalla

virus nel processo penale. Tutela della salute, garanzie processuali ed efficienza dell'attività giudiziaria nei d.l. n. 18 e n. 23 del 2020, in www.sistemapenale.it, 17 aprile 2020; F. Ruggieri, *Il processo penale al tempo del covid-19: modelli alternativi di gestione della crisi*, in www.lalegislazionepenale.it, 18 maggio 2020; A. Scalfati, *La custodia cautelare durante l'emergenza sanitaria: leggi confuse e illiberali*, in www.archiviopenale.it, 6 maggio 2020; A. Scarcella, *Decreto Cura Italia: le misure che incidono sul processo penale*, in *Quot. giur.*, 18 marzo 2020; G. Spangher, *Giustizia: con la conversione dei Dl Ristori si consolida la modalità in remoto delle udienze penali*, in *NT+ Diritto*, 29 dicembre 2020.

“riforma Cartabia”. Anche se a livello legislativo non si è pensato subito ad un progetto organico, né ad una disciplina globale del processo telematico, come accaduto nel processo civile, sono state introdotte norme frammentate, con la funzione di regolare ambiti limitati che, oggettivamente, necessitavano di essere snelliti attraverso procedure informatizzate⁷.

Seguendo un ordine cronologico: il d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012 all’art. 16, quarto comma, ha introdotto la possibilità di effettuare in via telematica le notificazioni a persona diversa dall’imputato, tramite posta elettronica certificata, seguito dalla pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha legittimato la possibilità di notifica via PEC, da parte del difensore, *ex art.* 152 c.p.p.; il Ministero della Giustizia, per consentire l’invio di tali notificazioni, ha avviato, con circolare 11 dicembre 2014, il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (S.N.T.), disponibile per tutti gli uffici giudiziari.

Un altro profilo di digitalizzazione ha riguardato i registri cartacei, progressivamente sostituiti da un sistema informatico di registrazione degli atti: il Sistema informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.), entrato in vigore, dopo un periodo di sperimentazione, nel 2013. Questo sistema operativo nasce in attuazione del d.m. n. 264/2000⁸ e del d.m. 27 aprile 2009 che disciplinano le nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia. Tale nuovo sistema di documentazione (S.I.C.P.), così come espresso nella circolare 11/6/2013 del Ministero della Giustizia, rappresenta il supporto informatico che «contiene e aggrega i dati dei modelli previsti dal d.m. n. 334/1989, nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell’attività degli uffici giudiziari». Vengono fatti salvi nella sostanza i modelli di redazione dei registri previsti dal decreto n. 334/1989, ma superati nella forma attraverso l’adozione di un supporto digitale.

Allo stesso modo si è tentato di sostituire progressivamente il fascicolo cartaceo con quello digitale, attraverso l’utilizzo del T.I.A.P.⁹ (Trattamento Informatico Atti Processuali); va precisato, comunque, che tale sistema non è operativo in tutti gli uffici in maniera generalizzata, a differenza del S.N.T e del S.I.C.P. Alcuni uffici, infatti, utilizzano altri sistemi operativi come, ad esempio, l’AUROR@. L’obiettivo del Ministero della Giustizia è, pertanto, l’informatizzazione del fascicolo penale,

⁷ Sul processo penale telematico prima della emergenza sanitaria: M. Bozzaotre, *Alcune considerazioni sul processo penale telematico dal punto di vista dell’avvocato*, in *Discrimen*, 14 novembre 2018; A. Ciriello, *Il processo telematico*, Key editore, Milano 2019; G.B. Gallus, *Il processo penale telematico*, in G. Ziccardi, P. Ferri (a cura di), *Tecnologia e diritto. Fondamenti d’informatica per il giurista*, Giuffrè, Milano 2017, p. 313 ss.; B. Galgani, *Il processo penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire*, in L. Lupária, L. Marafioti, G. Paolozzi (a cura di), *Dimensione tecnologica e prova penale*, Giappichelli, Torino 2019, p. 248; F.P. Micozzi, G.B. Gallus-G. Vaciago, *Processo penale telematico*, in G. Cassano, F. Pappalardo (a cura di), *Prontuario del processo telematico*, Giuffrè, Milano 2016; G. Taddei Elmi, *Dal processo telematico alla giurisdizione informatica*, in *Inform. Dir.*, XVI, 1-2, 2007, p. 11.

⁸ “Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari”.

⁹ Individuato come unico sistema dalla circolare del D.G.S.I.A. del 26 gennaio 2016.

attraverso un unico sistema operativo, riconosciuto ed utilizzato in tutti gli uffici giudiziari. Il fine è quello di far acquisire maggiore celerità al sistema processuale, con il ricorso a strumenti tecnologici che ne snelliscano le procedure. In quest'ottica si è inserito il d.lgs. n. 179/2016 applicando la disciplina del codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)¹⁰, nella consapevolezza che, nel processo penale, deve essere garantita sicurezza e precisione per quanto attiene alla trasmissione dei dati giudiziari, visti i diritti fondamentali dell'individuo in gioco. Un utilizzo sempre maggiore, anche se non in tutti gli uffici giudiziari, riguarda il Portale delle Notizie di reato (Portale N.d.R.), utilizzabile dalla polizia giudiziaria per annotare, in via preliminare, tutti i dati relativi ad una notizia di reato, per trasmetterla in tempi brevi alla Procura competente che provvederà ad iscriverla nel proprio Registro generale.

Nelle ipotesi di digitalizzazione sin qui descritte, tuttavia, non vi è, ancora, una vera e propria smaterializzazione del fascicolo o del registro, così come accade, invece, nel processo civile telematico, ma solo una parziale dematerializzazione dello stesso.

Ulteriore innovazione legislativa, che si evidenzia quanto all'utilizzo di strumenti tecnologici, riguarda l'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., inserito con la l. n. 11/1998 e modificato dalla l. n. 103/2017, che disciplina la partecipazione al dibattimento a distanza¹¹. La norma, nata per rispondere ad esigenze di sicurezza, prevede, infatti, la

¹⁰ Il Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), istituito con d.lgs. n. 82/2005, modificato dal d.lgs. n. 179/2016 e dal d.lgs. n. 217/2017, è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

¹¹ In tema v. M. Bargis, *Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all'art. 41-bis ord. pen.*, in *Dir. pen. proc.*, 2, 1998, p. 159; P. Bronzo, *Partecipazione al dibattimento ed esame a distanza: la verifica giurisdizionale sui presupposti per il ricorso ai collegamenti audiovisivi e le esigenze della difesa*, in M. Montagna (coord. da), *La giustizia penale differenziata. Gli accertamenti complementari*, Giapicchelli, Torino 2011, p. 996; D. Curtotti, *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Giuffrè, Milano 2006; Ead., *Le modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza*, in G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Cedam, Padova 2017, p. 516; Ead., *L'uso dei collegamenti audiovisivi nel processo penale tra necessità di efficienza del processo e rispetto dei principi garantistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 526; G. Di Chiara, *Come s'uno schermo. Partecipazione e distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici*, in Aa.Vv., *Imputazione e prova nel dibattimento tra regole e prassi*, Atti del XXXI Convegno Nazionale dell'Associazione tra gli Studiosi del processo penale, Giuffrè, Milano 2018, p. 129; M. Daniele, *La formazione digitale delle prove dichiarative. L'esame a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale*, Giapicchelli, Torino 2012; Id., *La sagomatura dell'esame a distanza nel perimetro del contraddittorio*, in D. Negri, R. Orlandi (a cura di), *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, Giapicchelli, Torino 2017, p. 13; A. Diddi, *Videoconferenze e partecipazione dell'imputato a dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 458; Id., *Genesi e metamorfosi della partecipazione a distanza dell'imputato*, in *Giur. it.*, 2017, p. 2279; A. Gaito, *Videoconferenza per ius superveniens e compressione della difesa: gli effetti perversi di certe prassi applicative*, in *Arch. pen.*, 1, 2018, p. 587; E. Iuliano, *L'aberrante espansione delle videoconferenze: tra vecchie questioni e attuali problematiche*, *ivi*, 1, 2020, p. 1; L. Kalb, *La partecipazione a distanza al dibattimento*, in Dalia, M. Ferraioli (a cura di), *Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti*, Giuffrè, Milano 1998, p. 43; S. Lorusso, *Dibattimento a distanza vs. "autodifesa"?*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 maggio 2017; D. Negri, *La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza fisica dell'imputato in giudizio*, in *Arch. pen.*, 2018, p. 567; R. Piziali, *Le disposizioni sulla*

partecipazione alle udienze dibattimentali attraverso videoconferenza, nei processi per i reati di cui agli artt. 51, comma 3 *bis*, e 407, comma 1, lett. a), n. 4, c.p.p., sia dell'imputato, detenuto o in stato di libertà, sia del testimone. Con la "riforma Orlando", successivamente, il legislatore ha mostrato il *favor* verso la partecipazione a distanza, ampliando la possibilità dell'audizione, mediante videoconferenza, prevista dall'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., anche alle udienze civili dove l'imputato dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3 *bis*, e 407, comma 1, lett. a), n. 4, c.p.p. debba essere ascoltato come testimone. I punti innovati dalla l. n. 103/2017 hanno riguardato, estendendone l'applicazione, la forma di audizione ai soggetti ammessi a programmi o a misure di protezione, anche di tipo provvisorio, nonché la partecipazione da remoto per ragioni di sicurezza e quando sia utile per evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento o si debba ascoltare, come testimone, un soggetto a qualunque titolo detenuto; provvedimenti che il giudice potrà disporre con decreto motivato.

Di seguito, l'art. 147 *bis* disp. att. c.p.p.¹², con una esposizione articolata, dispone la partecipazione a distanza per i soggetti ammessi a programmi o misure di protezione, ma anche per l'esame in dibattimento di agenti e ufficiali di polizia che abbiano agito sotto copertura *ex art.* 9 l. n. 146/2006 o in quanto appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché per i soggetti ammessi al programma di protezione dei testimoni di giustizia, per quelli che abbiano ottenuto il decreto di cambiamento delle generalità ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 119/1993 ed, infine, per l'esame delle persone imputate di reato connesso *ex art.* 210 c.p.p. nei cui confronti si proceda per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3 *bis*, o 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p.

Tale disciplina introdotta, principalmente, per garantire forme di sicurezza e di tutela del testimone, risponde, tuttavia, anche ad esigenze di economia processuale, da un punto di vista sia temporale, sia materiale. La scelta appare comprensibile allorquando ci siano prevalenti esigenze di protezione dei testimoni e, in generale, di sicurezza e incolumità dei soggetti da ascoltare, diversamente, diventa più difficile accettare e comprendere l'esclusione dell'ascolto *de visu*; ai fini del convincimento del giudice, infatti, non sono importanti soltanto le parole del testimone, ma anche i gesti, le esitazioni: esiste un "non detto" che ha un notevole valore nella valutazione giudiziale della testimonianza e, soprattutto, nell'esame della parte.

L'apertura del legislatore a tali nuove forme di audizione è rinvenibile anche negli artt. 726 *quinquies-sexies*, 729 *quater* c.p.p. e 205 *ter* disp. att. c.p.p. che disciplinano la possibilità di audizione da remoto mediante videoconferenza, teleconferenza o altra forma di audizione televisiva per le rogatorie internazionali attive o passive. Scelta

partecipazione al procedimento a distanza, in G. Di Chiara (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Giapicchelli, Torino 2003, p. 77; P.P. Rivello, *La disciplina della partecipazione a distanza del procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Orlando*, in *Dir. pen. cont.*, 7-8, 2017, p. 139; N. Triggiani, *La partecipazione a distanza*, in E. Mezzetti, L. Luparia (a cura di), *La legislazione antimafia*, Zanichelli, Bologna 2020, p. 529.

¹² Introdotto dal d.l. n. 306/1992, conv. con modif. nella l. n. 356/1992, sostituito dalla l. n. 11/1998, modificato dalla l. n. 136/2010, nonché dalle l. n. 438/2001 e n. 6/2018.

comprensibilmente in linea con le esigenze di economia processuale e cooperazione giudiziaria europea, orientata sempre più verso il processo da remoto, a fronte della notevole distanza fisica tra i soggetti.

3. La normativa disposta a causa dell'emergenza sanitaria ha, di fatto, dato un impulso acceleratorio al processo penale telematico, prevedendo una serie di disposizioni che utilizzano strumenti digitali e collegamenti da remoto. Tali innovazioni, per quanto nate come temporalmente limitate al momento emergenziale, potrebbero risultare utili ed utilizzabili anche in futuro, soprattutto allorquando rendano l'effetto di snellire procedure che attengono a profili formali in linea con gli obiettivi prefissati dalla "riforma Cartabia". Diversamente, potrebbero risultare proceduralmente rischiose se modificano aspetti sostanziali del processo penale, da dover essere strettamente limitate temporalmente alla situazione emergenziale: si pensi all'istruzione dibattimentale o alla discussione finale da remoto.

La l. n. 176/2020, pur prevedendo alcune novità rispetto ai decreti precedenti, ricalca, comunque, le ideologie di base degli stessi. Resta, così, pressoché immutata la disciplina di cui all'art. 83 del d.l. n. 18/2020, laddove al comma 12 *quater* è disposto il deposito telematico di memorie, documenti e istanze *ex art. 415 bis c.p.p.*, presso gli uffici del pubblico ministero che abbiano fatto domanda e siano stati autorizzati dalla D.G.S.I.A. ed è, inoltre, previsto che le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi siano effettuate esclusivamente via PEC¹³. Salva, quasi integralmente, anche la disposizione di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020 che ha statuito la trasmissione telematica di notizie di reato e successivi atti e documenti da parte della polizia giudiziaria all'ufficio del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, secondo modalità previste dal D.G.S.I.A. In quest'ottica nel maggio 2020 è stato istituito il Portale di Deposito degli atti penali (P.D.P.), accessibile tramite *web* seguendo le indicazioni previste nel manuale utente redatto dal Ministero della Giustizia, mentre, con provvedimento del D.G.S.I.A. del 28 luglio 2020, è stato disciplinato minuziosamente l'utilizzo del Portale delle notizie di reato, in cui viene annotata la notizia di reato e le informative successive alla stessa e, in aggiunta, la relativa documentazione.

L'art. 24 d.l. n. 137/2020¹⁴ ha confermato la scelta dell'andamento telematico, statuendo come unica opzione quella del deposito di memorie, documenti, richieste e

¹³ Attraverso l'utilizzo del «sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia»; «le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia» (art. 83, commi 13-15, d.l. n. 18/2020).

¹⁴ Anche la delega al Governo ha confermato la linea del deposito telematico degli atti (art. 1, comma 5, l. n. 134/2021).

istanze *ex art. 415 bis c.p.p.*, mediante portale del processo penale individuato con provvedimento del D.G.S.I.A. nonché la trasmissione della notizia di reato e i successivi atti e documenti da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero¹⁵. La norma specifica, altresì, che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite nel provvedimento del D.G.S.I.A.¹⁶; scelta confermata dal d.m. 13 gennaio 2021, che ha disposto l'obbligo del deposito telematico da parte dei difensori, mediante il relativo portale, per le istanze di opposizione all'archiviazione, per le denunce, le querele con le relative procure speciali, le nomine dei difensori, le rinunce ovvero le revoche dei mandati difensivi.

Ampliando lo spettro di applicazione, la conversione del “decreto Ristori” nella l. n. 176/2020 introduce una disciplina specifica per le impugnazioni¹⁷, inserendo all'art. 24 alcune prescrizioni: depositare l'atto da parte del difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato attraverso un documento informatico, non applicando, così, l'art. 582, comma 2, c.p.p. (commi 6 *bis* e *ter*), produrre, attraverso PEC, motivi nuovi e memorie secondo gli ordinari termini previsti dal codice di rito (comma 6 *quater*). In merito alle cause di inammissibilità dell'impugnazione per via telematica vengono puntualmente precisate: la mancata sottoscrizione digitale dell'atto, l'invio da un indirizzo di posta elettronica non presente nel Registro generale degli indirizzi certificati o non intestati al difensore ovvero l'invio ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato

¹⁵ V. A. Marandola, *Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415 bis c.p.p. e regolato l'invio dell'impugnazione tramite PEC*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 149; M. Marraffino, *Nomine dei difensori a indagini concluse depositate sul portale*, in *NT+ Diritto*, 23 novembre 2020; G. Pestelli, *Le attività di indagine e di udienza “da remoto” nel c.d. decreto Ristori* in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 160.

¹⁶ In tema: M. Bozzaotro, *Decreto-legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme*, in *www.giustiziainsieme.it*, 30 ottobre 2020; L. Kalb, *Emergenza sanitaria e giustizia penale. Un'analisi delle misure incidenti sul sistema processuale penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 910; A. Mangiaracina, *Impugnazioni e pandemia: l'esilio dell'oralità e la “smaterializzazione” della camera di consiglio*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 177; A. Marandola, *Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415 bis c.p.p. e regolato l'invio dell'impugnazione tramite PEC*, cit.; G. Spangher, *Covid-19: nel disastro si vede chiaro, in Penale. Diritto e procedura*, 1, 2021, p. 9; S. Tognazzi, *Il deposito telematico degli atti nel procedimento penale: disciplina d'emergenza e prove tecniche di riforma*, in *Giur. it.*, 2021, p. 709.

¹⁷ P. Corso, *Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica prevista nel d.d.l. 2020 per la riforma della procedura penale*, in *Arch. pen. (web)*, 2, 2020, p. 16; M. Gialuz-J. Della Torre, *D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza*, in *www.sistemapenale.it*, 9 novembre 2020; A. Mangiaracina, *Prove tecniche per la “soppressione” del giudizio di appello?*, in *Arch. pen. (web)*, 3, 2020, p. 1; A. Marandola, *Il “pacchetto giustizia” del D.L. ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia*, in *Il penalista (web)*, 30 ottobre 2020; Ead., *Decreto ristori bis: l'appello cartolare (temporaneo?) e l'allungamento della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nel periodo di emergenza*, in *Il penalista (web)*, 11 novembre 2020.

per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del D.G.S.I.A. (comma 6 *sexies*). Va, comunque, chiarito che la disciplina di cui al comma 6 *sexies* non esclude, bensì integra le cause di inammissibilità delle impugnazioni già incluse nell'art. 591 c.p.p.

Quanto alle impugnazioni cautelari, in specifico, l'art. 24 prevede che l'atto di impugnazione avverso le ordinanze cautelari, sia esso riesame o appello, vada inviato, tramite posta elettronica certificata, dal difensore al tribunale del riesame, così come individuato dall'art. 309, comma 7, c.p.p. (comma 6 *quinqies*).

Appare nebulosa, invece, la questione relativa alle impugnazioni avverso le misure cautelari reali, in quanto, applicando la legislazione ordinaria, sarebbe competente il tribunale individuato *ex art.* 324, comma 5, c.p.p., laddove, invece, la legislazione speciale di cui all'art. 24, comma 6 *quinqies*, stabilisce che il giudice competente sia, anche per le misure cautelari reali, il tribunale individuato dall'art. 309 c.p.p.¹⁸; non si comprende se si tratti di una scelta consapevole del legislatore dell'emergenza o semplicemente di una svista¹⁹.

In particolare, la norma precisa che sarà sanzionata da inammissibilità l'impugnazione di una misura cautelare personale o reale inviata ad un tribunale diverso da quello indicato dal comma 7 dell'art. 309 c.p.p.: attraverso tale specificazione viene identificato, di fatto, come unico organo competente per le impugnazioni cautelari, globalmente intese, il tribunale del riesame previsto per le misure cautelari personali e non quello di cui all'art. 324 c.p.p.

4. Tra le novità introdotte dai decreti dell'emergenza, merita un'attenzione particolare quella relativa alla partecipazione a distanza, prevista anche all'art. 1, comma 8, lett. c, l. n. 134/2021. Il decreto n. 18/2020 all'art. 83, comma 12, ha previsto la partecipazione in modalità telematica per i soggetti detenuti, internati o in stato di custodia cautelare, applicando, in quanto compatibile, la disciplina prevista ai dall'art. 146 *bis*, commi 3, 4 e 5, disp. att. c.p.p. Lo stesso decreto, all'art. 83, comma 5, dispone che i capi degli uffici giudiziari debbano adottare misure organizzative per disciplinare le udienze a distanza anche nei casi di convalida dell'arresto e del fermo. Seguendo l'indicazione legislativa, il C.S.M. ha stabilito delle "Linee guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza Covid 19", dove si promuove la prosecuzione delle udienze mediante collegamenti telematici e la stipula di protocolli atti a regolamentare le

¹⁸ In quanto unico tribunale individuato dall'art. 24 l. n. 176/2020, visto che non è espressamente menzionato quale sia il tribunale competente avverso le misure cautelari reali.

¹⁹ È stata sottolineata l'imprecisione del legislatore nella previsione *de qua* in A. Marandola, *Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415 bis c.p.p. e regolato l'invio dell'impugnazione tramite PEC*, cit. Il tribunale individuato *ex art.* 309, comma 7, c.p.p., è esclusivamente competente per le misure cautelari personali, mentre il tribunale individuato dall'art. 324, comma 5, c.p.p. è competente sulle impugnazioni relative alle misure cautelari reali; pertanto il legislatore crea confusione soprattutto in relazione al tribunale destinatario dell'impugnazione di una misura cautelare reale.

modalità di partecipazione a tali udienze²⁰. La l. n. 27/2020 di conversione del d.l. n. 18/2020, accogliendo l'ampliamento di origine pattizia delle udienze effettuabili da remoto, ha disposto che possano svolgersi a distanza anche le udienze che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dalle parti essenziali del processo, con modalità individuate con provvedimento del D.G.S.I.A.²¹. Il d.l. n. 28/2020, a seguire, ha inserito un comma 12 *bis* all'art. 83 d.l. n. 18/2020 che dispone la non applicabilità del processo da remoto per le udienze di discussione finale, siano esse in camera di consiglio o in udienza pubblica, o per quelle dove debbano essere ascoltati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi acconsentano. Va sottolineata la rilevanza dell'ultimo inciso che attribuisce, di fatto, alle parti scegliere se consentire o meno il processo a distanza, nonché il contraddittorio da remoto, data l'importanza dei diritti in gioco; sarà la parte, infatti, a valutare se preferire la conclusione del processo o il rispetto delle garanzie dell'oralità, in funzione del caso concreto.

Il d.l. n. 137/2020, ricalcando la scelta effettuata in precedenza, all'art. 23, comma 2, dispone la partecipazione a distanza²², regolata secondo provvedimenti del D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia, nel corso delle indagini preliminari, per la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa, il difensore, il consulente tecnico, l'esperto o altri soggetti che devono partecipare agli atti e/o essere ascoltati. Il difensore risulta attivamente presente dal suo studio, salvo che non decida di essere nella stessa sede del suo assistito, mentre gli altri soggetti partecipano recandosi presso l'ufficio di polizia giudiziaria vicino al loro luogo di residenza; con le medesime modalità il giudice può eseguire l'interrogatorio di garanzia *ex art.* 294 c.p.p.

²⁰ In tema L. Giordano, *Il processo penale a distanza ai tempi del Coronavirus*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 920; *contra* la validità legale di tali protocolli pattizi O. Mazza, *Distopia del processo a distanza*, in *Arch. pen. (web)*, 1, 2020, p. 2.

²¹ Il D.G.S.I.A. ha emanato diversi provvedimenti circa le modalità di collegamento a distanza che, temporalmente, sono legati ai vari decreti in materia, il primo è del 20 marzo 2020, poi c'è il secondo datato maggio 2020 e, infine, il provvedimento di novembre 2020: quest'ultimo prevede all'art. 2 le tipologie di piattaforme per la partecipazione a distanza (MVC0, MVC1, MVC2, MVC3), superando l'utilizzo di Microsoft Teams e Skype for business, prevista nei provvedimenti precedenti: l'art. 8 dispone che le comunicazioni private tra imputato e difensore siano effettuate attraverso un circuito dedicato e criptato VoIP (Voice over Internet Protocol), mentre per le rogatorie internazionali si utilizza la telefonia su linee PSTN (Public Switched Telephone Network) al numero indicato dall'autorità straniera. Inoltre, l'art. 9 precisa - quanto ai requisiti di sicurezza e protezione dati - che i sistemi per le udienze a distanza utilizzano canali criptati i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione sono conformi a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche del d.m. n. 44/2011.

²² L. Giordano, *Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus*, cit.; S. Lorusso, *La mutata fisionomia della partecipazione a distanza al dibattimento e il vulnus delle garanzie difensive*, in Id. (a cura di), *Il fragile mosaico delle garanzie difensive. Dalla legge Orlando alle scelte della XVIII Legislatura*, Giappichelli, Torino 2020, p. 147; V. Maiello, *La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà*, in *Arch. pen. (web)*, 1, 2020, p. 2; O. Mazza, *Distopia del processo a distanza*, cit., p. 7; G. Pestelli, *Le attività di indagine e di udienza "da remoto" nel c.d. decreto Ristori*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 160 ss.; A. Tallarida, *Processo telematico e processo da remoto: come cambia il processo*, in *Rass. Avv. Stato*, 2020, p. 12.

Quanto alla celebrazione delle udienze, l'art. 23, commi 3, 4 e 5, d.l. n. 137/2020 disciplina, oltre l'eventualità di udienze in presenza a porte chiuse, anche la possibilità di partecipazione a qualsiasi udienza di persone: detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, nonché libere, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A del Ministero della giustizia, nonché applicando, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., sulla partecipazione al dibattimento a distanza.

Quanto alle modalità operative, il giudice, prima dell'udienza, dà comunicazione ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione di giorno, ora e modalità del collegamento. Il difensore, che assume il ruolo di garante della correttezza delle operazioni, attesta, inizialmente, l'identità dei soggetti, i quali prendono parte, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Qualora, invece, il soggetto sia in stato di custodia cautelare o di fermo partecipa dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza e, nello stesso luogo, si reca il difensore: in questo caso l'identità del soggetto viene attestata dall'ufficiale di polizia giudiziaria. In merito a tali dinamiche si rileva, tuttavia, come nell'applicazione reale si stia riscontrando una certa difficoltà, in particolar modo a causa di Uffici giudiziari non ancora attrezzati, non soltanto con riferimento agli strumenti informatici, ma anche con riguardo agli spazi da dedicare al difensore e all'indagato per tutta la durata dell'attività processuale, per poter consentire loro, ad esempio, la riservatezza dei colloqui. Un ulteriore aspetto riguarda la posizione del giudice laddove non è vincolato a partecipare alle udienze, dall'ufficio giudiziario, a differenza di quanto disposto nel provvedimento precedente, ma può prendervi parte da un luogo diverso.

La disciplina sin qui esposta non si applica qualora debbano essere esaminati testimoni, parti, periti, consulenti tecnici, nonché nei casi di discussioni a seguito di giudizio abbreviato *ex art.* 441 c.p.p. e di discussione finale *ex art.* 523 c.p.p. e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali. Nell'ipotesi di assunzione della testimonianza e di discussione, infatti, il legislatore sembra aver preferito garantire il contraddittorio, l'immediatezza e l'oralità in presenza, piuttosto che a distanza, dal momento che durante la testimonianza o durante la discussione finale, ai fini del convincimento giudiziale, oltre le parole hanno anche un grande valore le emozioni trasmesse dai movimenti corporei, difficilmente visibili e interpretabili durante le videoconferenze. Il *favor* per la presenza si evince dall'analisi della formulazione dell'art. 23, comma 5, d.l. n. 137/2020 che, a differenza del precedente comma 12 *bis* dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 sembra circoscrivere la possibilità per le parti di scegliere il collegamento da remoto solo in due ipotesi. L'inciso del comma 5, infatti, così come formulato e posizionato all'interno del periodo «e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali» sembra riferirsi esclusivamente alle udienze preliminari e dibattimentali, e non all'audizione dei testimoni, parti, periti, consulenti tecnici o alle discussioni finali indicate prima della clausola di salvezza, a

differenza del comma 12 *bis* del d.l. n. 18/2020 che inseriva l'inciso «salvo che le parti vi acconsentano» all'inizio del periodo, riferendosi, di conseguenza, a tutte le fattispecie giuridiche indicate successivamente.

Quanto alle impugnazioni, oltre alle suddette novità introdotte in ordine alle modalità telematiche di presentazione della domanda, il “decreto Ristori” statuisce che le decisioni in appello, *ex art. 23 bis* l. n.176/2020, vengano adottate in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle parti private, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire. Le conclusioni, formulate dal p.m. entro il decimo giorno precedente l'udienza, sono trasmesse via PEC alla cancelleria della Corte d'Appello, la quale invia immediatamente, per via telematica, l'atto ai difensori delle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono esibire le loro conclusioni, sempre con atto scritto in via telematica. Le parti sono autorizzate, altresì, a presentare, in via telematica, richiesta di discussione orale entro quindici giorni liberi precedenti l'udienza, lo stesso termine e le stesse modalità di comunicazione valgono anche per la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza.

Più articolata la disciplina introdotta per i ricorsi in Cassazione, perché, in linea con l'art. 83, comma 12 *ter*, d.l. n. 18/2020, è stabilito che per la trattazione *ex artt.* 127 e 614 c.p.p. la Corte procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, entro i quindici giorni precedenti l'udienza. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, sempre tramite PEC, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, cinque giorni prima dell'udienza, hanno la possibilità di presentare alla cancelleria della Corte con atto scritto, via PEC, le conclusioni.

Anche le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A., in quanto il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive, il prima possibile, il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo. Tali disposizioni non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Il procuratore generale o il difensore abilitato *ex art* 613 c.p.p. di una delle parti private può presentare, a mezzo di posta elettronica certificata, richiesta di discussione

orale venticinque giorni liberi prima dell'udienza, termine fissato a pena di decadenza della richiesta stessa²³.

Quanto alle udienze non partecipate, in linea con quanto previsto dall'art. 83, comma 12 *quinquies*, d.l. n. 18/2020, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, che stabilisce le modalità operative di invio degli atti processuali.

La scelta operata con il d.l. n. 137/2020, ma già proposta con il precedente d.l. n. 18/2020 riduce il contraddittorio, soprattutto nel giudizio di Cassazione, ad un contraddittorio meramente cartolare²⁴ che può essere "riabilitato" a contraddittorio orale laddove una delle parti private lo richieda espressamente. Si ribalta così la logica processuale: il contraddittorio orale diventa l'eccezione, quello cartolare la regola. Il ruolo delle parti diventa, dunque, essenziale²⁵ per rimettere in ordine la regolarità del rito e, di contro, la scelta di non chiedere il contraddittorio orale legittima la lesione del diritto allo stesso. Le parti hanno la facoltà di richiedere il contraddittorio orale senza alcuna motivazione quale diritto costituzionalmente garantito²⁶.

In conclusione, la *ratio* sottesa alla scelta di prevedere udienze da remoto è chiaramente rivolta a garantire i soggetti coinvolti nella dinamica del procedimento penale, cercando di evitare il rischio di contagio, così il collegamento a distanza ha la funzione di contemperare la tutela della salute con l'esigenza investigativa e processuale. Nella sistematicità del bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti, diritto alla salute e diritto al contraddittorio orale, la normativa emergenziale ritiene prevalente l'esigenza di tutela della salute, rispetto al diritto al contraddittorio orale. Ferma restando la logica predilezione per le attività in presenza, ragion per cui il difensore che ritenga essenziale l'attività *de qua* può opporsi al collegamento da remoto, a differenza di quanto previsto dall'art. 83, comma 12 *quater*, del d.l. precedente n. 18/2020, i collegamenti a distanza hanno evitato la paralisi giudiziaria.

L'operazione legislativa risulta in linea con le scelte effettuate mediante l'introduzione e la modifica dell'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., laddove si è ritenuta prevalente la tutela della sicurezza e dell'incolumità del testimone rispetto

²³ Il comma 8 dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 dispone che le previsioni suddette non si applichino «ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricada entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

²⁴ Dove «la *quaestio iuris* si inaridisce nella cartolarità delle argomentazioni»: G. Spangher, *Giustizia penale e ideologie emergenziali*, in www.giustiziainsieme.it, 27 aprile 2020.

²⁵ F. Ruggieri, *Il processo penale al tempo del Covid-19: modelli alternativi di gestione della crisi*, in www.legislazionepenale.it, 18 maggio 2020, p. 7.

²⁶ R. Bricchetti, *Conversione del d.l. Ristori: la disciplina emergenziale del ricorso per cassazione*, in *Il penalista*, 5 gennaio 2021, p. 4; A. Mangiaracina, *Impugnazione e pandemia: l'esilio dell'oralità e la "smaterializzazione" della camera di consiglio*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 177.

all'audizione in presenza dello stesso. Inoltre, la possibilità di tale soluzione a distanza è confermata dalla "riforma Cartabia", quindi in una fase successiva a quella emergenziale, qualora ci sia il consenso delle parti, al fine di accelerare l'*iter* processuale laddove non si ritenga essenziale la presenza del soggetto.

Va, infine, evidenziato con uno sguardo proiettato nel futuro, che se il ricorso a strumenti tecnologicamente avanzati e alle relative procedure, costituisce un passo avanti per il processo penale, al fine di snellire una serie di procedure che restando "cartacee" contribuiscono a dilatare i tempi del processo, tuttavia è necessario l'adeguamento delle sue dinamiche alla scelta di utilizzare registri informatizzati, fascicoli digitali, nonché modalità di comunicazione tra le parti attraverso PEC, che ci si auspica sia effettuato attraverso la disciplina transitoria così come prevista dalla "riforma Cartabia". Se ci sono alcuni aspetti del processo penale che non possono assolutamente essere modificati, perché necessitano della presenza delle parti processuali, quali l'assunzione della prova, e, in generale, tutta la parte relativa all'istruzione dibattimentale e alla discussione finale, ce ne sono altri che, indubbiamente, risultano notevolmente snelliti attraverso il ricorso a procedure informatizzate, garantendo una maggiore celerità negli adempimenti formali utile non solo in fase emergenziale, ma anche in situazione di normalità.

Senza dimenticare, ovviamente, che comunque le procedure informatizzate, anche quando possibili e giustificate, finiscono per modificare la dimensione spaziale e simbolica della logica processuale; il processo non è solo l'insieme degli atti e delle disposizioni legislative, ma è costituito da una dimensione rituale profondamente legata all'architettura dell'aula giudiziaria, alla disposizione, e finanche alla postura, dei corpi delle parti processuali, alla presenza o meno del pubblico. Lo spazio fisico e lo svolgimento in presenza dicono quasi di un *corpus* di regole implicite che inevitabilmente risultano inapplicabili nella versione telematica del processo; a meno di riconoscere che, anche dietro l'inedito spazio virtuale di uno schermo, si nasconde una dimensione tacita e gestuale ancora tutta da scoprire ed interpretare²⁷.

²⁷ Sul punto vedi A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Mimesis, Milano 2007, p. 92 ss. Un'analisi dei grandi processi per crimini internazionali dove lo schermo gioca il ruolo di protagonista è contenuta in G. Delage, *La vérité par l'image. De Nuremberg au procès Milosevic*, Denoel, Parigi 2006.